

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022

745/2022/R/GAS

**PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL PUNTO 2. DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
690/2022/R/GAS**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1233^a *bis* riunione del 29 dicembre 2022

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il testo della Legge di bilancio 2023, come risulta dall'Atto AS 442, approvato dal Senato della Repubblica in data 29 dicembre 2022, in seconda lettura conforme a quello approvato dalla Camera dei Deputati, attualmente in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: DDL Bilancio approvato);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2013, 361/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 361/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 409/2021/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2022, 440/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 440/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2022, 493/2022/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 21 ottobre 2022, 516/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2022, 690/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 690/2022/R/gas);
- gli indirizzi del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: Ministro) comunicati con lettera del 15 dicembre 2022, (Prot. Autorità 67499 del 15 dicembre 2022) (di seguito: indirizzi del 15 dicembre);
- il Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito anche: Snam Rete Gas) come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di bilanciamento del gas naturale è un’attività di interesse pubblico esercitata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 164/00, dalle imprese di trasporto nell’ambito del servizio di trasporto e dispacciamento; la responsabilità del servizio di bilanciamento della rete nazionale di gasdotti, individuata ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 164/00, è attribuita dalla legge all’impresa maggiore di trasporto, Snam Rete Gas;
- il servizio di *default* trasporto è un servizio di interesse pubblico, di carattere temporaneo, funzionale a garantire il bilanciamento della rete di trasporto nel caso di prelievi di gas da parte di clienti privi di contratto di fornitura;
- il servizio di *default* trasporto, in quanto riconducibile al servizio di bilanciamento, è posto a carico dei trasportatori in ragione della previsione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 164/00, che prescrive all’impresa di trasporto di svolgere l’attività di dispacciamento sulla propria rete;
- l’Autorità ha disciplinato tale servizio, erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento, con la deliberazione 249/2012/R/gas;
- con la deliberazione 361/2013/R/gas l’Autorità ha integrato la disciplina in materia di servizio di *default* trasporto, prevedendo, tra l’altro, che anche le imprese regionali siano tenute ad erogare il servizio medesimo in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente; successivamente, con una serie di deliberazioni e da ultimo con la deliberazione 409/2021/R/gas, in ragione dell’intenzione dell’impresa maggiore di trasporto di erogare direttamente il servizio di *default* trasporto, l’Autorità ha stabilito, *inter alia*, specifiche previsioni con riferimento al servizio di bilanciamento in relazione ai prelievi di gas sulle reti regionali di trasporto, al fine di garantire comunque, alle imprese regionali di trasporto, la possibilità di individuare un soggetto alternativo con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle loro reti;
- nello specifico, in relazione ai clienti finali direttamente allacciati, la deliberazione 249/2012/R/gas prevede:
 - a. l’attivazione del servizio per risoluzione del contratto di trasporto dell’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) per il punto di riconsegna e per i casi di richiesta di discatura del medesimo punto da parte dell’UdB, a seguito di risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del cliente finale,

non andati a buon fine secondo quanto operativamente descritto nel Codice di Rete;

- b. l'erogazione del servizio, di natura transitoria, fino all'attivazione dei servizi di ultima istanza (fornitore di ultima istanza - FUI), se sussistono le condizioni, oppure fino all'attivazione di un nuovo contratto, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, per un periodo massimo di sessanta giorni dall'attivazione del servizio di *default* trasporto, fino alla discatura del punto di riconsegna del cliente in esito alla procedura avviata dall'impresa di trasporto; l'impresa di trasporto avvia le procedure di discatura del punto di riconsegna anche qualora (i) il cliente finale non paghi una fattura (ii) non versi la garanzia eventualmente richiesta;
- con la deliberazione 440/2022/R/gas l'Autorità ha approvato disposizioni urgenti in materia di servizio di *default* trasporto con lo scopo di garantire la sicurezza del sistema, visti i volumi non marginali che avrebbero potuto interessare il servizio, nonché per garantire la minimizzazione dell'onere complessivo che potrebbe ricadere sul sistema in caso di inadempienza dei beneficiari del servizio e per evitare possibili utilizzi impropri del servizio in ragione di condizioni più vantaggiose di quelle disponibili sul mercato.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il Ministro, in ragione dell'eccezionale e persistente situazione di tensione sui mercati internazionali del gas naturale e delle conseguenti difficoltà per i clienti finali di trovare fornitori sul mercato, con gli indirizzi del 15 dicembre 2022, ha invitato l'Autorità a valutare di prevedere l'adozione dei provvedimenti ritenuti più idonei al fine di consentire al più ampio numero di clienti finali di adempiere al pagamento del servizio di *default* e di reperire un fornitore sul mercato, nelle more di una puntuale valutazione delle singole situazioni di crisi che riguardano le imprese attualmente ammesse al servizio e delle conseguenze che potrebbero derivare da un'interruzione delle forniture sulle imprese stesse;
- pertanto, con la deliberazione 690/2022/R/gas l'Autorità, in linea con le finalità indicate dal Ministro, ha previsto, in deroga a quanto disciplinato dalla deliberazione 249/2012/R/gas, la sospensione temporanea dei procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale fino al prossimo 31 dicembre 2022.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- a fronte del perdurare della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il DDL Bilancio approvato, contiene, tra l'altro, disposizioni relative all'interruzione della fornitura per i clienti finali direttamente allacciati alla rete;
- in particolare, l'articolo 1, comma 25, del DDL Bilancio approvato prevede che con delibera dell'Autorità, i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas

naturale possono essere sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2023, nel limite dell'effettivo fabbisogno;

- alla luce dei clienti finali direttamente allacciati attualmente inclusi nel servizio di *default* trasporto e dei prezzi attesi per il prossimo mese di gennaio, il limite di 50 milioni di euro non consente la piena copertura della misura in caso di sospensione dell'interruzione della fornitura di gas naturale fino alla fine del mese di gennaio.

RITENUTO CHE:

- in ragione dell'approssimarsi del termine del 31 dicembre di cui alla deliberazione 690/2022/R/gas e al fine di assicurare la possibilità di implementazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, del DDL Bilancio approvato, sia necessario e urgente prevedere di sospendere i procedimenti di interruzione della fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale;
- sia opportuno procedere alla sospensione dell'interruzione della fornitura di gas naturale fino al 15 gennaio 2023;
- sia, necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2023 con il medesimo contenuto di quello risultante dal DDL Bilancio approvato (articolo 1, comma 25);
- sia conseguentemente necessario prevedere altresì che, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l'Autorità intervenga tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari

DELIBERA

1. di prorogare al 15 gennaio 2023 il termine di cui al punto 2. della deliberazione 690/2022/R/gas;
2. di prevedere che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata all'effettiva pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, delle disposizioni previste nella Legge di bilancio 2023 con il medesimo contenuto di quello risultante dal DDL Bilancio approvato (articolo 1, comma 25). Pertanto, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l'Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli eventuali adeguamenti necessari;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla società Snam Rete Gas S.p.A.;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini